COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI CHIETI

PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Approvato con delibera del consiglio di amministrazione in data 14011.2019

Parametri normativi:

- A) Discipline sulla trasparenza e sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione:
 - Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n° 97, rubricato: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
 - Legge 27 maggio 2015, n° 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
 - D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
 - Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n° 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
 - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
 - Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione
 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":
 - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".

B) Disciplina dell'attività di geometra

• Regio Decreto 11 febbraio 1929, n° 274, consistente nel: "Regolamento per la professione di geometra".

PREMESSA:

La sentenza della Corte Costituzionale 21 febbraio 2019, n° 20 ha notevolmente allegerito gli oneri gravanti sugli enti pubblici – o, comunque, che gestiscono finanze provenienti dalla collettività – in merito alla predisposizione di un apparato di contrasto della corruzione e delle infiltrazioni mafiose.

La Consulta, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1°-bis, del 14 marzo 2013, n° 33 (che così disponeva: "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o di cariche di amministrazione, di direzione e di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione"), che estendeva anche ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di dichiarare la propria situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria e di richiedere anche ai congiunti l'effettuazione della medesima certificazione.

L'attribuzione di un siffatto onere a tutti i soggetti che rivestissero una posizione dirigenziale, infatti, è stata apprezzata come una gratuita violazione della riservatezza delle persone implicate, non accompagnata dalla tutela del nucleo essenziale di questo diritto e dal rispetto del principio di proporzionalità.

ENTRATA IN VIGORE, PERIODO DI EFFICACIA E REVISIONI:

L'odierno piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine dei Geometri di Chieti con delibera assunta in data 14.10.2019.

Esso entra in vigore alla data del 15.10.2019, provvedendo alla sua pubblicazione *on line* sul sito istituzionale.

La durata del PTPC è triennale.

Tutti i consiglieri ed i collaboratori dell'ordine professionale operano nel rispetto delle finalità, dei compiti e delle prescrizioni indicati dalle normative di riferimento, che il PTPC mira ad implementare e ad attuare.

Il PTPC, essendo rivolto, come sopra rappresentato, ad uniformare la normativa sulla trasparenza alle esigenze che affiorano nella prassi, è fortemente influenzato dalle peculiarità dell'ente, cioè, nella specie, del collegio dei geometri.

Si rappresenta che il PTPC è un documento programmatico, per sua natura dinamico e variabile, posto che deve "vivere" nella quotidiana operatività del Collegio, regolamentando le modalità di gestione delle attività e così indirizzando tutti coloro che, Consiglieri o dipendenti, agiscono per il perseguimento degli obiettivi affidati dalla Legge Professionale o comunque agli stessi correlati.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il documento sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'esigenza di aggiornamento del PTPC può derivare:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione dell'Ordine;

- dagli orientamenti espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla individuazione di nuovi fattori di rischio;
- dalla emersione di lacune del PTPC o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità ravvisate dal RPC, anche in seguito all'accertamento di violazioni delle misure preventive, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge 6 novembre 2012, n° 190.

CONOSCENZA DEL PTCP

Tutti i dipendenti ed i collaboratori, anche solo occasionali, dell'Ordine riceveranno una copia del PTCP, che sottoscriveranno per presa visione. Il PTCP, inoltre, è custodito in copia analogica presso la sede dell'Ordine ed è pubblicato in formato digitale sul sito istituzionale del medesimo. Qualora l'Ordine organizzasse dei convegni o dei seminari sulla materia, ne darà adeguata pubblicizzazione ai propri collaboratori e dipendenti, oltre che a terzi.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Collegio provvederà a rendere noti ai propri dipendenti i contenuti del PTCP affinché ne osservino le prescrizioni agli stessi riferibili, sotto pena di responsabilità contrattuale.

Il dipendente ed il collaboratore che segnali eventuali violazioni della normativa anticorruzione o, comunque, del presente PTCP e dei suoi aggiornamenti (cd. *whistleblower*) beneficia delle politiche di tutela della riservatezza.

Ai fini della protezione del soggetto che effettui segnalazioni, l'Ordine, ancorché non costituisca un ente pubblico, applicherà, entro i limiti della compatibilità, i principi generali espressi dall'art. 1, 51° comma, della legge n° 190/2012, cd. legge Severino, che così dispone:

"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per difesa dell'incolpato".

La prevenzione della corruzione, difatti, richiede un'intensa collaborazione fra gli enti e tutti i soggetti (dipendenti, collaboratori o terzi) che vengano a conoscenza di situazioni di anomalia; collaborazione che implica, a sua volta, una seria protezione del patrimonio morale e dei diritti economici della persona che effettua la segnalazione.

L'organo più idoneo alla ricezione della segnalazione è il RPCT, ma, ovviamente, alcun responsabile dell'ente può sottrarsi al dovere di cooperare con il cittadino qualora emergano criticità o sospetti.

Oggetto di segnalazione al RPCT non sono solamente i reati, ma anche altre condotte reputate irregolari o biasimevoli perché lesive dell'interesse pubblico o dell'interesse dell'ente.

L'Ordine predisporrà un modulo semplificato (allegato al presente Piano) per l'effettuazione della segnalazione, di cui il segnalante è facoltizzato ad avvalersi, impregiudicato il diritto di impiegare altra tipologia di

dichiarazione, senza perdere ogni garanzia prevista dall'ordinamento giuridico e dal PTCP.

Il Collegio faciliterà la segnalazione di parte di lavoratori o operatori di comportamenti di natura corruttiva proteggendo il segnalante da qualsiasi trattamento ingiustificato.

Il Collegio garantisce la massima riservatezza nei processi di ricezione e gestione delle segnalazioni assicurando la massima discrezione nel trattamento delle informazioni al fine di tutelare pienamente ed incondizionatamente eventuali segnalatori.

Il RPCT darà conto dell'utilizzo del *whistleblowing* attestando anche il livello di tutela garantito agli eventuali segnalanti.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Consiglio Direttivo del Collegio nomina, quale responsabile del RPCT per il triennio in corso, il geom. Giampiero LA PALOMBARA, al quale sono affidati molteplici compiti. Infatti, il RCTP:

- verifica il rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti avviati dall'Ordine e delle singole pratiche;
- monitora i soggetti che abbiano stipulato contratti con l'Ordine, indagando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ed i dipendenti dell'Ordine. Il monitoraggio dovrà confluire in un rapporto nel quale vengono riportati i procedimenti per i quali non sono state rispettate le regole procedimentali o per i quali sono stati infranti i tempi di conclusione o per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;
- riceve le segnalazioni in punto di corruzione e di mafia;
- vigila sull'attuazione del Codice di Condotta;

• stabilisce il termine entro il quale devono essere conclusi i vari procedimenti introdotti presso il Collegio ed accerta l'osservanza dei medesimi.

CODICE DI CONDOTTA.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 disciplina il nuovo Codice di comportamento diretto alla generalità dei dipendenti pubblici. Tale apparato normativo, essendo rivolto unicamente alle pubbliche amministrazioni, non può trovare diretta applicazione all'Ordine, che costituisce pur sempre un ente non economico di diritto privato, piuttosto che un'articolazione dello Stato apparato o delle strutture territoriali.

Il Collegio, quindi, valuterà l'adozione di un proprio Codice di Condotta, ove le condizioni gestionali muteranno rispetto all'attuale assetto che, da una prima analisi sembrerebbe non necessitare di tale strumento. In caso di adozione, il Codice si ispirerà ai principi generali enucleati dal suddetto compendio disciplinare, fermo restando le integrazioni rese opportune dalle peculiarità delle proprie strutture organizzative, missioni ed esigenze deontologiche.

Il Codice di Condotta al momento della Delibera sarà inviato, con ogni mezzo, a i dipendenti ed a tutti i collaboratori dell'Ordine.

Il RPCT sarà responsabile dell'attuazione del Codice di Condotta, ferma restando la responsabilità diffusa su tutti i consiglieri, collaboratori e dipendenti, seppur a diverso titolo, che, in concreto, vengano a conoscenza di specifiche violazioni del regolamento.

Eventuale Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione e potenziamento del sistema dei controlli interni.

In termini astratti, la rotazione del personale addetto a vigilare sull'esatta e puntuale osservanza delle prescrizioni per la prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose. L'alternanza nella distribuzione della carica, infatti, ostacola il consolidamento di relazioni di colleganza fra il titolare dell'incarico ed i soggetti che, a vario titolo, possono beneficiare di vantaggi dall'attività gestionale dell'ente.

Nella specie, dunque, si è previsto che il medesimo soggetto non possa esercitare le funzioni di RCPT per oltre un mandato e, dunque, per un periodo eccedente il triennio.

Obbligo di comunicazione e di astensione in caso di conflitto d'interessi.

La figura del conflitto di interessi non deve essere interpretata in senso riduttivo, circoscrivendola ai soli casi in cui il soggetto titolare di un potere lo eserciti in maniera tale da conseguire un vantaggio personale, ma in un'ottica espansiva, includendovi anche l'ipotesi in cui la persona possa trarre benefici dal ruolo rivestito a livello soltanto potenziale.

Si ritiene di dover affrontare la questione del conflitto di interessi in molteplici direzioni, imponendo ai consiglieri, ai dipendenti ed ai collaboratori dell'ente l'assolvimento di un triplice onere, ossia:

- la segnalazione, sin dal momento di instaurazione del rapporto contrattuale con l'Ordine, degli interessi personali anche solo connessi all'attività cui sono stati incaricati;
- la comunicazione delle specifiche e concrete situazioni di conflitto di interessi emerse in pendenza della relazione;
- l'astensione dal compimento di atti in conflitto di interessi.

I suddetti obblighi sussistono anche per quanto concerne gli incarichi conferiti a titolo gratuito, intendendo il Consiglio scongiurare la manifestazione di dinamiche che possano ingenerare nella collettività l'impressione che alcuni professionisti siano avvantaggiati dall'Ordine tramite l'arricchimento del loro curriculum e l'ottenimento di maggiore visibilità.

Condanne penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Al fine di accertarsi che i soggetti incaricati dello svolgimento delle varie attività gestite dall'Ordine possiedano i necessari requisiti morali ed offrano garanzie di onestà e di correttezza, il Consiglio verifica la sussistenza di precedenti penali a carico dei collaboratori o dei dipendenti o, comunque, delle persone che intendano diventare tali nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di servizi o lavori o per la concessione di sovvenzioni o benefici;
- all'atto della formazione delle commissioni di concorso per l'accesso all'impiego nell'Ordine;
- all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano un tangibile rischio di esposizione a fenomeni corruttivi, ancorché, allo stato, gli uffici dell'Ordine non presentino siffatte criticità.

Il Consiglio accerta l'eventuale sussistenza di precedenti penali mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. Se dall'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il Consiglio si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione. Inoltre, ove possibile, provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. I contratti per il conferimento degli incarichi dovranno essere strutturati in maniera tale da prevedere l'obbligo del collaboratore di retrocedere i compensi ricevuti nell'ipotesi di mendacio nella predisposizione dell'autocertificazione.

Informatizzazione dei processi.

Il Collegio si è organizzato in maniera tale che ciascuna operazione compiuta sia riportata su un adeguato supporto documentale, tale da permettere l'individuazione dell'autore, le finalità perseguite e le spese sostenute, nonché il controllo sulle medesime.

La documentazione relativa alle attività di maggiore rilevanza pubblica verrà depositata telematicamente sul sito istituzionale del Collegio.

Per evitare la dispersione di dati, al termine di ciascun anno, tutto il carteggio formato sarà incluso all'interno di un unico registro ed archiviato, impregiudicato il diritto dei terzi di accedervi sulla base di apposita richiesta.

AREE SENSIBILI:

I modesti flussi di cassa che caratterizzano il Collegio, che ammontano ad un importo prossimo ad € 180.000,00, non generano notevoli rischi di corruzione o di infiltrazioni mafiose. Tuttavia, si ritiene comunque opportuno individuare le aree che presentano una qualche criticità, distinguendo il pericolo ad essa associato in normale e basso.

Alla prima categoria appartengono le attività di conferimento degli incarichi per la difesa del Collegio in ambito giudiziale e stragiudiziale, nonché per lo svolgimento di attività seminariali o di formazione.

Sarà richiesto, pertanto, ai legali ed ai collaboratori che aspirino ad intrattenere rapporti con il Collegio la trasmissione di un *curriculum* vitae contenente tutte le indicazioni inerenti le prestazioni lavorative e professionali svolte nel corso della carriera, nonché l'indicazione dei compensi proposti ed i criteri adoperati per quantificarli.

Al secondo insieme possono ricondursi, invece, la raccolta delle quote di iscrizione al Collegio, nella misura in cui l'astensione dal recupero delle somme o la concessione di dilazioni, se non accompagnate dal riconoscimento di interessi moratori sul debito per capitale, potrebbe generare dei vantaggi ai membri, a discapito del Collegio.

Nell'ipotesi di ricezione di contributi o sovvenzioni da parte di enti pubblici e soggetti privati, infine, essi verranno regolarmente pubblicati nel sito istituzionale.

CONCLUSIONI:

Le circoscritte dimensioni del Collegio ed il limitato flusso di danaro dallo stesso governato, unitamente all'impossibilità di ricondurlo ad un ente pubblico in senso stretto, permettono l'organizzazione dell'apparato di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose in forma semplificata, che si concentri sulla vigilanza delle seguenti aree critiche:

- celere espletamento dei procedimenti pendenti innanzi al Collegio;
- tempestiva riscossione dei contributi dagli associati;
- razionale conferimento degli incarichi professionali a difensori e docenti;
- pubblicizzazione di ogni questione di rilevanza sul sito istituzionale.

Il RCTP rappresenta l'organo maggiormente responsabilizzato nella gestione delle problematiche emerse e funge da collettore di eventuali doglianze o di suggerimenti provenienti dal corpo collettivo o dai terzi; è proprio la centralità di tale figura a consigliarne la costante rotazione, cioè la sostituzione del titolare a cadenze temporali prestabilite.



MODULO SEMPLIFICATO DI SEGNALAZIONE

(da utilizzarsi, non in modo obbligatorio ed esclusivo, per segnalare, anche in forma anonima, fatti, reati, condotte irregolari o biasimevoli e quant'altro dovesse ritenersi lesivo dell'interesse pubblico e dell'interesse del Collegio).

DATI DEL SOGGETTO SEGNALANTE

ı il a	prov P sigla provincia
lance to	AP sigla provincia
iente in CAI	
Via	n
o E-mail	
apiti telefonici	
GETTI A CUI E' RIVOLTA LA SEGNALAZIONE	
caso di segnalazione effettuata su supporto cartaceo e rivolta	a solo ad alcuni dei soggetti di seguito indicati
compilare il paragrafo successivo "OGGETTO DELLA SEGN	NALAZIONE" di questo modulo ma utilizzare
ernativa eventuale altro modulo, da riporre in busta chiusa all	llegato alla presente, in modo da evitare che i
tto non destinatario, possa venire a conoscenza dei contenuti d	della segnalazione).
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA	CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(geom. Giampiero LA PALOMBARA)	
AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO (dott. geom. Claudio	o BOTTONE)
A TUTTI I COMPONENTI DEL DIRETTIVO DEL COLI	LEGIO
ALTRI	
GETTO DELLA SEGNALAZIONE	
•	